



Condizioni Particolari per i Bonifici

Le seguenti Condizioni Particolari si applicano in aggiunta alle Condizioni Generali per la Prestazione di Servizi Bancari e di Pagamento di Solarisbank AG, Succursale Italiana (di seguito: la "Banca") e regolano l'esecuzione degli ordini di bonifico dei Clienti.

1. In generale

1.1 Principali caratteristiche di un bonifico, compreso un ordine permanente

Il Cliente può incaricare la Banca di trasferire fondi senza contanti a favore di un beneficiario mediante bonifico al prestatore di servizi di pagamento del beneficiario. Il Cliente può anche incaricare la Banca di versare regolarmente una somma fissa di denaro sullo stesso conto del beneficiario ad una certa data ricorrente (Ordine Permanente)

1.2 Codice Unico Identificativo

Nell'effettuare bonifici, il Cliente deve utilizzare il seguente codice unico identificativo del beneficiario.

| Area di destinazione | Valuta | Codice Unico Identificativo del beneficiario |
|--|--------------------------|--|
| Italia | euro | IBAN ¹ |
| Transfrontaliero all'interno dello Spazio economico europeo ² | euro | IBAN |
| Italia o all'interno dello Spazio economico europeo | Valuta diversa dall'euro | IBAN e BIC ³ o numero di conto corrente e BIC |
| Fuori dallo Spazio economico europeo | euro o altra valuta | IBAN e BIC o numero di conto corrente e BIC |

Le informazioni richieste per l'esecuzione del bonifico sono indicate alle Sezioni 2.1, 3.1.1 e 3.2.1.

1.3 Emissione di ordini di bonifico e autorizzazione

(1) Il Cliente deve emettere un ordine di bonifico nei confronti della Banca, fornendo le informazioni richieste alle Sezioni 2.1, 3.1.1 o 3.2.1, su un modulo approvato dalla Banca o secondo le modalità altrimenti concordate con la Banca (ad es. tramite l'online banking).

Il Cliente deve garantire la leggibilità, la completezza e la correttezza di tali informazioni. Informazioni illeggibili, incomplete o errate possono causare ritardi o errori nell'inoltro dei bonifici, con possibili perdite o danni per il Cliente. In caso di informazioni illeggibili, incomplete o errate, la Banca può rifiutarsi di eseguire il bonifico (cfr. anche la Sezione 1.7).

Se il Cliente ritiene che un bonifico richieda un'esecuzione

particolarmente rapida, il Cliente lo comunica separatamente alla Banca. Se gli ordini di bonifico vengono emessi attraverso l'utilizzo di un modulo, tale segnalazione deve essere fatta separatamente dal modulo, qualora tale circostanza non possa essere segnalata sul modulo stesso.

(2) Il Cliente autorizza l'ordine di bonifico firmandolo o secondo le modalità altrimenti concordate con la Banca (ad esempio utilizzando un PIN/TAN dell'online banking). Tale autorizzazione comprende anche il consenso esplicito della Banca a recuperare (dal proprio database), elaborare, trasmettere e memorizzare i dati personali del Cliente necessari per l'esecuzione del bonifico.

3) Prima di eseguire un singolo ordine di bonifico, la Banca deve indicare, su richiesta del Cliente, il termine massimo di esecuzione e i costi a carico del pagatore e, se del caso, la ripartizione degli importi relativi ai costi.

(4) Il Cliente ha il diritto di utilizzare un servizio di disposizione di ordine di pagamento per l'emissione dell'ordine di bonifico alla Banca, a meno che il conto di pagamento del Cliente sia a lui non accessibile online.

1.4. Ricezione degli ordini di bonifico da parte della Banca

(1) Un ordine di bonifico diventa valido non appena ricevuto dalla Banca. Quanto sopra vale anche nel caso di ordini disposti mediante prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento. La ricezione avviene al momento della consegna dell'ordine nelle strutture di ricezione designate dalla Banca (ad es. quando l'ordine viene immesso in un server bancario online).

(2) Qualora un ordine di bonifico ai sensi del paragrafo 1, periodo 3, non sia ricevuto in un giorno di attività bancaria come indicato nel Foglio Informativo, l'ordine di bonifico si considera ricevuto il giorno di attività bancaria successivo.

(3) Qualora un ordine di bonifico sia ricevuto dopo l'orario di accettazione indicato presso la struttura di ricezione della Banca o nel Foglio Informativo, ai fini della determinazione della decorrenza del termine di esecuzione (cfr. Sezione 2.2.2), esso si considera ricevuto il giorno lavorativo successivo.

1.5. Revoca degli ordini di bonifico

(1) Fino a quando la Banca non riceve un ordine di bonifico (cfr. Sezione 1.4, paragrafi 1 e 2), il Cliente può revocarlo mediante dichiarazione alla Banca. Fino a tale momento, il Cliente può revocare l'ordine di bonifico facendone richiesta alla Banca. Dopo aver ricevuto l'ordine di bonifico, la revoca non è più possibile, fatto salvo quanto previsto ai paragrafi 2 e 3. Qualora il Cliente utilizzi un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento per l'emissione di un ordine di bonifico, lo stesso non potrà più revocare l'ordine di bonifico nei confronti della Banca, in deroga a quanto previsto nel primo periodo del presente paragrafo, dopo aver dato al prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento il suo consenso a disporre il bonifico.

(2) Qualora la Banca e il Cliente abbiano concordato una data determinata per l'esecuzione di un bonifico (cfr. Sezione 2.2.2,

¹Numero di Conto Bancario Internazionale.

² Lo Spazio economico europeo attualmente comprende Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia (inclusa la Guiana Francese, Guadalupe, Martinica, Mayotte, Réunion),

Germania, Grecia, Ungheria, Islanda, Irlanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Repubblica Slovacca, Slovenia, Spagna, Svezia.

³ Codice Identificativo della Banca.



paragrafo 2), il Cliente può revocare l'ordine di bonifico o l'ordine permanente (cfr. Sezione 1.1) fino alla fine del giorno di attività bancaria precedente la data concordata. I giorni di attività bancaria sono indicati nel Foglio Informativo. Qualora la revoca di un ordine permanente sia ricevuta dalla Banca in tempo utile, non saranno eseguiti ulteriori bonifici in ottemperanza a tale ordine permanente.

(3) Un ordine di bonifico può essere revocato in un momento successivo rispetto a quanto previsto ai paragrafi 1 e 2 solo qualora il Cliente e la Banca si siano accordati in tal senso. Tale accordo è efficace qualora la Banca sia in grado di impedire l'esecuzione o di recuperare l'importo del bonifico. Qualora il Cliente si avvalga di un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento per emettere un ordine di bonifico, è necessaria anche l'approvazione del prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento e del beneficiario. Per la gestione di tale revoca da parte del Cliente, la Banca addebiterà i costi indicati nel Foglio Informativo.

1.6. Esecuzione degli ordini di bonifico

(1) La Banca esegue l'ordine di bonifico di un Cliente se le informazioni necessarie per l'esecuzione (cfr. Sezioni 2.1, 3.1.1 e 3.2.1) sono state fornite nel modo richiesto (cfr. Sezione 1.3, paragrafo 1), l'ordine di bonifico è autorizzato dal Cliente (cfr. Sezione 1.3, paragrafo 2) ed è disponibile un saldo attivo sufficiente nella valuta dell'ordine di bonifico o è stato concesso un credito sufficiente (Condizioni per l'Esecuzione).

(2) La Banca e gli altri prestatori di servizi di pagamento coinvolti nell'esecuzione di un ordine di bonifico sono autorizzati ad eseguire il bonifico esclusivamente sulla base del Codice Unico Identificativo del beneficiario fornito dal Cliente (cfr. Sezione 1.2).

(3) La Banca informa il Cliente almeno una volta al mese in merito all'esecuzione dei bonifici tramite il canale informativo concordato per il conto. In caso di Clienti diversi dai consumatori, le modalità e la frequenza con cui sono informati possono essere concordati separatamente.

1.7. Rifiuto di esecuzione

(1) Qualora le condizioni per l'esecuzione (cfr. Sezione 1.6, paragrafo 1) non siano soddisfatte, la Banca può rifiutarsi di eseguire l'ordine di bonifico. La Banca informerà il Cliente senza ritardo, in ogni caso entro il termine concordato ai sensi delle Sezioni 2.2.1, 3.1.2 o 3.2.2, anche tramite il canale informativo concordato per il conto. La Banca deve, se possibile, indicare le ragioni del rifiuto nonché le modalità con cui gli errori che hanno determinato il rifiuto possono essere corretti.

(2) Qualora la Banca non sia chiaramente in grado di assegnare un Codice Unico Identificativo fornito dal Cliente a un beneficiario, a un conto di pagamento o a un prestatore di servizi di pagamento del beneficiario, ne informa immediatamente il Cliente e, se necessario, restituisce l'importo del bonifico.

(3) A seguito del rifiuto legittimo di eseguire un ordine di bonifico autorizzato, la Banca addebiterà i costi indicati nel Foglio Informativo.

1.8. Trasmissione dei dati relativi ai bonifici

Quando esegue un bonifico, la Banca trasmette, direttamente o tramite istituti intermediari, i dettagli contenuti nel bonifico (Dati del Bonifico) al prestatore di servizi di pagamento del beneficiario. Il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario può mettere a disposizione del beneficiario, in tutto o in parte, i Dati del Bonifico, che comprendono anche l'IBAN del pagatore.

In caso di bonifici transfrontalieri e bonifici nazionali prioritari, i Dati del Bonifico possono anche essere trasmessi al prestatore di servizi di

pagamento del beneficiario tramite la Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications (SWIFT), con sede in Belgio. Per ragioni di sicurezza del sistema, SWIFT conserva temporaneamente i Dati dei Bonifici nei suoi centri operativi nell'Unione Europea, in Svizzera e negli Stati Uniti.

1.9. Comunicazione di bonifici non autorizzati o eseguiti in modo non corretto

Il Cliente deve informare immediatamente la Banca quando scopre che un ordine di bonifico non è stato autorizzato o è stato eseguito in modo non corretto. Quanto sopra vale anche nel caso di partecipazione di prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento.

1.10. Costi

1.10.1. Costi per i Clienti

I costi per i bonifici sono indicati nel Foglio Informativo.

Eventuali modifiche ai costi per i bonifici saranno proposte al Cliente in forma scritta almeno due mesi prima della data di efficacia proposta. Qualora il Cliente abbia concordato un canale informativo elettronico con la Banca nell'ambito della relazione commerciale, le modifiche potranno essere proposte anche tramite tale canale. Il Cliente può accettare o rifiutare le modifiche prima della data di efficacia proposta. Le modifiche saranno considerate approvate dal Cliente, salvo che il Cliente non abbia manifestato la propria volontà in senso contrario prima della data di efficacia proposta. Nella propria offerta, la Banca richiama espressamente l'attenzione del Cliente su tale approvazione tacita.

Qualora siano proposte al Cliente modifiche dei costi, il Cliente avrà altresì diritto di recedere dal contratto, senza oneri e con effetto immediato, prima della data di efficacia proposta per le modifiche. Nella propria offerta, la Banca richiama espressamente l'attenzione del Cliente su tale diritto di recesso.

1.11. Tasso di cambio

Qualora il Cliente emetta un ordine di bonifico in una valuta diversa da quella del conto corrente, lo stesso sarà comunque addebitato nella valuta del conto. Il tasso di cambio per tali bonifici è determinato in base all'accordo di conversione indicato nel Foglio Informativo.

Eventuali modifiche del tasso di cambio di riferimento specificato nell'accordo di conversione avranno effetto immediato, senza previa comunicazione al Cliente. Il tasso di cambio di riferimento è reso disponibile dalla Banca ovvero proviene da una fonte accessibile al pubblico.

2. Bonifici all'interno dell'Italia e verso altri paesi dello Spazio Economico Europeo (SEE)⁴ in euro o in altre valute del SEE⁵

2.1. Informazioni richieste

Nell'impartire ordine di bonifico, il Cliente è tenuto a fornire le seguenti informazioni:

- nome del beneficiario;
- codice Unico Identificativo del beneficiario (cfr. Sezione 1.2); se il BIC non è noto, nel caso di bonifici denominati in valute SEE diverse dall'euro, si devono invece indicare il nome completo e l'indirizzo del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario;
- valuta (se possibile, in forma abbreviata come indicato nell'Allegato 1);

⁴ Cfr. nota 2

⁵ Attualmente le valute del SEE sono: Lev bulgaro, kuna croata, corona ceca, corona danese, euro, fiorino ungherese, króna islandese, corona norvegese, zloty polacco, leu rumeno, corona svedese, franco svizzero.



- importo;
- nome del Cliente;
- IBAN del Cliente.

2.2 Termine massimo di esecuzione

2.2.1 Durata del termine di esecuzione

La Banca è tenuta a garantire che il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario riceva l'importo di un bonifico al più tardi entro il termine di esecuzione indicato nel Foglio Informativo.

2.2.2 Decorrenza del termine di esecuzione

(1) Il termine di esecuzione inizia a decorrere non appena la Banca riceve l'ordine di bonifico del Cliente (cfr. Sezione 1.4).

(2) Qualora la Banca e il Cliente concordino che l'esecuzione di un bonifico debba avvenire a decorrere da una certa data o alla fine di un certo termine o alla data in cui il Cliente ha fornito alla Banca i fondi nella valuta dell'ordine richiesti per l'esecuzione, la data indicata nell'ordine o altrimenti concordata determina la decorrenza del termine di esecuzione. Qualora la data concordata non sia un giorno di attività bancaria, il termine di esecuzione decorrerà il giorno di attività bancaria successivo.

(3) Il termine di esecuzione degli ordini di bonifico in una valuta diversa da quella del conto del Cliente non inizierà a decorrere fino alla data in cui l'importo del bonifico sarà disponibile nella valuta dell'ordine.

2.3 Diritto del Cliente al rimborso e al risarcimento dei danni

2.3.1 Rimborso per bonifici non autorizzati

In caso di bonifici non autorizzati (cfr. Sezione 1.3, paragrafo 2), la Banca non ha alcun diritto nei confronti del Cliente per il rimborso delle spese sostenute. La Banca sarà tenuta a rimborsare l'importo del bonifico al Cliente e, qualora l'importo sia stato addebitato su un conto del Cliente, a ripristinare il saldo di tale conto in modo tale che sia pari a quello che sarebbe stato in assenza dell'addebito del bonifico non autorizzato. Tale obbligo deve essere adempiuto entro e non oltre la fine del giorno lavorativo successivo al giorno in cui la Banca è stata informata, o è venuta a conoscenza in altro modo, che il bonifico non è autorizzato. Qualora la Banca abbia informato per iscritto un'autorità competente in merito a giustificati motivi per sospettare un comportamento fraudolento da parte del Cliente, la Banca è tenuta a esaminare senza ritardo il proprio obbligo ai sensi di quanto previsto dal secondo periodo del presente paragrafo e adempiere allo stesso qualora il sospetto di frode non sia confermato. Qualora il bonifico sia stato disposto da un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, gli obblighi di cui ai periodi da 2 a 4 sono a carico della Banca.

2.3.2 Diritti in caso di mancata, non corretta o tardiva esecuzione di bonifici autorizzati

(1) Qualora un bonifico autorizzato non sia eseguito o sia eseguito in modo non corretto, il Cliente può richiedere alla Banca il rimborso immediato dell'intero importo del bonifico nella misura in cui il pagamento non è stato effettuato o è stato effettuato in modo non corretto. Qualora l'importo sia stato addebitato sul conto del Cliente, la Banca ripristinerà il saldo di tale conto in modo tale che sia pari a quello che sarebbe stato in assenza dell'addebito per il bonifico non eseguito o eseguito in modo non corretto. Qualora il bonifico sia stato disposto da un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, gli obblighi di cui ai periodi da 2 a 4 sono a carico della Banca. Qualora la Banca o gli istituti intermediari abbiano dedotto dei costi dall'importo del bonifico, la Banca rimborserà senza ritardo l'importo detratto a favore del beneficiario.

(2) In aggiunta a quanto previsto al paragrafo 1, il Cliente può richiedere alla Banca il rimborso dei costi e degli interessi nella misura in cui questi sono stati addebitati al Cliente o sul suo conto in

relazione alla mancata o non corretta esecuzione del bonifico.

(3) In caso di ritardo nell'esecuzione di un bonifico autorizzato, il Cliente può chiedere alla Banca di fare sì che il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario accrediti l'importo del pagamento sul conto di pagamento del beneficiario, come se il bonifico fosse stato regolarmente eseguito. L'obbligo previsto dal primo periodo del presente paragrafo si applica anche qualora il bonifico sia disposto dal Cliente tramite un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento. Qualora la Banca dimostri che l'importo del pagamento è stato ricevuto dal prestatore di servizi di pagamento del beneficiario in tempo utile, tale obbligo non si applica. L'obbligo previsto dal primo periodo del presente paragrafo non si applica qualora il Cliente non sia un consumatore.

(4) Qualora un bonifico non sia stato eseguito o sia stato eseguito in modo non corretto, la Banca, su richiesta del Cliente, ricostruisce l'elaborazione del pagamento e informa il cliente dei risultati delle proprie verifiche.

2.3.3 Risarcimento per inadempimento

(1) Qualora un bonifico autorizzato non sia eseguito, non sia eseguito in modo corretto o sia eseguito in ritardo, ovvero qualora un bonifico non sia autorizzato, il Cliente può chiedere alla Banca un risarcimento per qualsiasi danno diverso da quelli coperti dalle Sezioni 2.3.1 e 2.3.2. Quanto precede non si applica qualora l'inadempimento non sia imputabile alla Banca. A tal riguardo, la Banca risponde per qualsiasi inadempimento imputabile all'istituto intermediario, come se fosse alla stessa imputabile, salvo che la causa principale di tali danni non sia imputabile ad un istituto intermediario indicato dal Cliente. Qualora il Cliente abbia contribuito al verificarsi di un danno mediante una condotta allo stesso imputabile, la misura in cui la Banca e il Cliente dovranno sopportare il danno sarà determinata sulla base dei principi in materia di concorso di colpa.

(2) La responsabilità ai sensi del paragrafo 1 è limitata a 12.500 euro. Tale limitazione di responsabilità non si applica a:

- bonifici non autorizzati;
- casi di dolo o colpa grave da parte della Banca;
- rischi che la Banca ha assunto in via eccezionale; e
- qualora il Cliente sia un consumatore, i danni da perdita di interessi.

2.3.4 Diritto al risarcimento da parte di Clienti diversi dai consumatori

In deroga a quanto previsto nelle Sezioni 2.3.2 e 2.3.3, i Clienti diversi dai consumatori hanno diritto a un risarcimento - oltre a eventuali diritti di restituzione - per bonifici autorizzati non eseguiti, eseguiti in modo non corretto o tardivo o per bonifici non autorizzati unicamente in base a quanto di seguito previsto:

- la Banca è responsabile nel caso in cui l'inadempimento sia imputabile a sua colpa. Qualora il Cliente abbia contribuito al verificarsi di un danno mediante una condotta allo stesso imputabile, la misura in cui la Banca e il Cliente dovranno sopportare il danno sarà determinata sulla base dei principi in materia di concorso di colpa;
- la Banca non risponde in caso di inadempimento imputabile agli istituti intermediari scelti dalla stessa. In tal caso, la responsabilità della Banca è limitata alla *culpa in eligendo* e alle indicazioni fornite al primo istituto intermediario (Ordine Trasmesso a Terzi);
- l'importo del diritto al risarcimento del Cliente sarà limitato all'importo del bonifico, oltre ai costi e agli interessi applicati dalla Banca. In caso di danni indiretti, il risarcimento sarà limitato a un massimo di 12.500 euro per bonifico. Tali limitazioni di responsabilità non si applicano in caso di dolo o colpa grave della Banca o ai rischi che la Banca ha assunto in via eccezionale,



nonché ai bonifici non autorizzati.

2.3.5 Esclusione di responsabilità e contestazioni

(1) La responsabilità della Banca ai sensi delle Sezioni 2.3.2 - 2.3.4 è esclusa nei seguenti casi:

- la Banca dimostra al Cliente che l'intero importo del bonifico è stato ricevuto dal prestatore di servizi di pagamento del beneficiario in tempo utile;
- il bonifico è stato eseguito in conformità al Codice Unico Identificativo non corretto del beneficiario fornito dal Cliente (cfr. Sezione 1.2). In questo caso, il Cliente ha comunque diritto a che la Banca si adoperi in maniera ragionevole per recuperare l'importo del bonifico. Qualora non sia possibile recuperare l'importo del bonifico, la Banca è tenuta a fornire al Cliente, sulla base di una richiesta scritta di quest'ultimo, tutte le informazioni disponibili affinché il Cliente possa esercitare il proprio diritto al rimborso dell'importo del bonifico nei confronti dell'effettivo destinatario del bonifico. Per le attività della Banca in conformità ai periodi 2 e 3 del presente punto, la Banca addebiterà i costi indicati nel Foglio Informativo.

(2) I diritti del Cliente ai sensi delle Sezioni 2.3.1 - 2.3.4 e le contestazioni opponibili dal Cliente nei confronti della Banca in seguito alla mancata o non corretta esecuzione di bonifici o in seguito a bonifici non autorizzati sono soggetti a decadenza qualora il Cliente non ne informi la Banca entro e non oltre 13 mesi dall'addebito di un bonifico non autorizzato o eseguito in modo non corretto. Il termine decorre dal momento in cui la Banca ha informato il Cliente dell'addebito del bonifico tramite il canale informativo concordato per il conto, al più tardi entro un mese dall'addebito; in caso contrario, il termine decorre dal momento in cui il Cliente è informato. I Clienti possono chiedere il risarcimento dei danni ai sensi della Sezione 2.3.3 anche successivamente alla scadenza del termine di cui al periodo 1, qualora sia stato impossibile rispettare tale termine per causa agli stessi non imputabile. I periodi da 1 a 3 si applicano anche qualora il Cliente disponga il bonifico tramite un prestatore di servizi di disposizione di ordini di pagamento.

(3) Il Cliente non potrà esercitare i propri diritti qualora i fatti costitutivi degli stessi:

- dipendano da un evento eccezionale ed imprevedibile, al di fuori del controllo della Banca e le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate nemmeno con la dovuta diligenza; ovvero
- dipendano da una condotta posta in essere dalla Banca in conseguenza di un obbligo di legge.

3 Bonifici all'interno dell'Italia e verso altri paesi dello Spazio economico europeo (SEE)⁶ nella valuta di un paese non SEE (valuta di un paese terzo⁷) e bonifici verso paesi non SEE (paesi terzi⁸)

3.1 Bonifici all'interno dell'Italia e verso altri paesi dello Spazio economico europeo (SEE) nella valuta di un paese non SEE (valuta di un paese terzo)

3.1.1 Informazioni richieste

Per l'esecuzione di un ordine di bonifico, il Cliente è tenuto a fornire le seguenti informazioni:

- nome del beneficiario;
- numero di conto bancario internazionale (IBAN) o numero di

conto del beneficiario;

- codice Unico Identificativo del beneficiario (cfr. Sezione 1.2); se il BIC non è noto, nel caso di bonifici denominati in valute SEE diverse dall'euro, si devono invece indicare il nome completo e l'indirizzo del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario;
- Paese di destinazione (se possibile, in forma abbreviata come indicato all'Allegato 1),
- valuta (se possibile, in forma abbreviata come indicato nell'Allegato 1);
- importo;
- nome del Cliente;
- numero di conto del Cliente o IBAN.

3.1.2 Termine di esecuzione

I bonifici devono essere eseguiti il più presto possibile.

3.1.3 Diritto del Cliente al rimborso e al risarcimento dei danni

3.1.3.1 Diritto al rimborso in caso di bonifici non autorizzati

In caso di bonifici non autorizzati (cfr. Sezione 1.3, paragrafo 2), la Banca non ha alcun diritto nei confronti del Cliente per il rimborso delle spese sostenute. La Banca sarà tenuta a rimborsare l'importo del bonifico al Cliente e, qualora l'importo sia stato addebitato su un conto del Cliente, a ripristinare il saldo di tale conto in modo tale che sia pari a quello che sarebbe stato in assenza dell'addebito del bonifico non autorizzato. Tale obbligo deve essere adempiuto entro e non oltre la fine del giorno lavorativo successivo al giorno in cui la Banca è stata informata, o è venuta a conoscenza in altro modo, che il bonifico non è autorizzato. Qualora la Banca abbia informato per iscritto un'autorità competente in merito a giustificati motivi per sospettare un comportamento fraudolento da parte del Cliente, la Banca è tenuta a esaminare senza ritardo il proprio obbligo ai sensi di quanto previsto dal secondo periodo del presente paragrafo e adempiere allo stesso qualora il sospetto di frode non sia confermato. Qualora il bonifico sia stato disposto da un prestatore di servizi di disposizione di ordini di pagamento, gli obblighi di cui ai periodi da 2 a 4 sono a carico della Banca.

3.1.3.2 Diritti in caso di mancata, non corretta o tardiva esecuzione di bonifici

(1) Qualora un bonifico autorizzato non sia eseguito o sia eseguito in modo non corretto, il Cliente può chiedere alla Banca il rimborso immediato e integrale dell'importo del bonifico nella misura in cui il pagamento non sia stato eseguito o sia stato eseguito in modo non corretto. Qualora l'importo sia stato addebitato sul conto del Cliente, la Banca ripristinerà il saldo in modo tale che sia pari a quello che sarebbe stato in assenza dell'operazione di pagamento non eseguita o eseguita in modo non corretto. Qualora il bonifico sia stato disposto da un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, gli obblighi di cui ai periodi 1 e 2 sono a carico della Banca. Nel caso in cui la Banca o gli istituti intermediari avrebbero dovuto dedurre dei costi dall'importo del bonifico, la Banca rimborserà senza ritardo l'importo detratto a favore del beneficiario.

(2) In aggiunta a quanto previsto al paragrafo 1, il Cliente può richiedere alla Banca il rimborso dei costi e degli interessi nella misura in cui questi sono stati fatturati o addebitati al Cliente o sul suo conto in relazione alla mancata o non corretta esecuzione del bonifico.

(3) In caso di ritardo nell'esecuzione di un bonifico autorizzato, il

⁶ Cfr. nota 4.

⁷ Cfr. nota 7

⁸ I paesi terzi sono tutti i paesi non appartenenti al SEE (il SEE attualmente comprende Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia (inclusa la Guiana Francese, Guadalupe,

Martinica, Mayotte, Réunion), Germania, Grecia, Ungheria, Islanda, Irlanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Repubblica Slovacca, Slovenia, Spagna, Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord).



Cliente può chiedere alla Banca di fare sì che il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario accrediti l'importo del pagamento sul conto di pagamento del beneficiario, come se il bonifico fosse stato regolarmente eseguito. L'obbligo previsto al primo periodo del presente paragrafo si applica anche qualora il bonifico sia disposto dal Cliente tramite un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento. Qualora la Banca dimostri che l'importo del pagamento è stato ricevuto dal prestatore di servizi di pagamento del beneficiario in tempo utile, tale obbligo non si applica. L'obbligo previsto dal primo periodo del presente paragrafo non si applica qualora il Cliente non sia un consumatore.

(4) Qualora un bonifico non sia stato eseguito o sia stato eseguito in modo non corretto, la Banca, su richiesta del Cliente, ricostruisce la procedura di pagamento e informa il Cliente dei risultati delle proprie verifiche.

3.1.3.3 Risarcimento per inadempimento

Qualora un bonifico autorizzato non sia eseguito, non sia eseguito in modo corretto o sia eseguito in ritardo, ovvero qualora un bonifico non sia autorizzato, il Cliente può chiedere alla Banca un risarcimento per qualsiasi danno diverso da quelli coperti dalle Sezioni 3.1.3.1 e 3.1.3.2. La Banca risponde per qualsiasi inadempimento imputabile all'istituto intermediario, come se fosse alla stessa imputabile, salvo che la causa principale non sia riconducibile ad un istituto intermediario indicato dal Cliente.

Qualora il Cliente abbia contribuito al verificarsi di un danno mediante una condotta allo stesso imputabile, la misura in cui la Banca e il Cliente dovranno sopportare il danno sarà determinata sulla base dei principi in materia di concorso di colpa.

(2) La responsabilità ai sensi del paragrafo 1 è limitata a 12.500 euro. Tale limitazione di responsabilità quanto all'ammontare non si applica a:

- bonifici non autorizzati;
- dolo o colpa grave da parte della Banca;
- rischi che la Banca ha assunto in via eccezionale; e
- qualora il Cliente sia un consumatore, i danni da perdita di interessi.

3.1.3.4 Disposizioni particolari per gli elementi del bonifico effettuato al di fuori del SEE

In deroga a quanto previsto nelle Sezioni 3.1.3.2 e 3.1.3.3, in caso di bonifici effettuati al di fuori del SEE, i Clienti hanno diritto a un risarcimento, oltre a eventuali diritti di restituzione, per bonifici non eseguiti, eseguiti in modo non corretto o tardivo unicamente in base a quanto di seguito previsto:

- la Banca risponde in caso di inadempimento alla stessa imputabile. Qualora il Cliente abbia contribuito al verificarsi di un danno mediante una condotta allo stesso imputabile, la misura in cui la Banca e il Cliente dovranno sostenere il danno sarà determinata sulla base dei principi in materia di concorso di colpa;
- la Banca non risponde per eventuali inadempimenti imputabili ad intermediari. In tali casi, la responsabilità della Banca è limitata alla *culpa in eligendo* e alle indicazioni fornite al primo istituto intermediario (Ordine Inoltrato).

La responsabilità della Banca è limitata a 12.500 euro per bonifico. Tale limitazione di responsabilità non si applica in caso di dolo o colpa grave della Banca o a particolari rischi specificamente assunti dalla Banca.

3.1.3.5 Esclusione di responsabilità e contestazioni

(1) La responsabilità della Banca ai sensi delle Sezioni da 3.1.3.2 a 3.1.3.4 è esclusa nei seguenti casi:

- la Banca dimostra al Cliente che l'intero importo del bonifico è stato debitamente ricevuto dal prestatore di servizi di pagamento del beneficiario;
- il bonifico è stato eseguito in conformità al Codice Unico Identificativo non corretto del beneficiario fornito dal Cliente (cfr. Sezione 1.2). In questo caso, il Cliente ha comunque diritto a che la Banca si adoperi per quanto possibile per recuperare l'importo del bonifico. Qualora non sia possibile recuperare l'importo del bonifico ai sensi del secondo periodo del presente paragrafo, la Banca è tenuta a fornire al Cliente, sulla base di una richiesta scritta di quest'ultimo, tutte le informazioni disponibili affinché il Cliente possa esercitare il proprio diritto al rimborso dell'importo del bonifico nei confronti dell'effettivo destinatario del bonifico. Per le attività della Banca in conformità ai periodi 2 e 3 del presente punto, la Banca addebiterà i costi indicati nel Foglio Informativo.

(2) I diritti del Cliente ai sensi delle Sezioni 3.1.3.1 - 3.1.3.4 e le contestazioni opponibili dal Cliente nei confronti della Banca in seguito alla mancata o non corretta esecuzione di bonifici o in seguito a bonifici non autorizzati sono soggetti a decadenza qualora il Cliente non ne informi la Banca entro e non oltre 13 mesi dall'addebito di un bonifico non autorizzato o eseguito in modo non corretto. Il termine decorre dal momento in cui la Banca ha informato il Cliente dell'addebito del bonifico tramite il canale informativo concordato per il conto, al più tardi entro un mese dall'addebito; in caso contrario, il termine decorre dal momento in cui il Cliente è informato. I Clienti possono chiedere il risarcimento dei danni ai sensi della Sezione 3.1.3.3 anche successivamente alla scadenza del termine di cui al primo periodo del presente paragrafo, qualora sia stato impossibile rispettare tale termine per causa agli stessi non imputabile. I periodi da 1 a 3 del presente paragrafo si applicano anche qualora il Cliente disponga il bonifico tramite un prestatore di servizi di disposizione di ordini di pagamento.

(3) Il Cliente non potrà esercitare i propri diritti qualora i fatti costitutivi degli stessi:

- dipendano da un evento eccezionale ed imprevedibile, al di fuori del controllo della Banca e le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate nemmeno con la dovuta diligenza; ovvero
- dipendano da una condotta posta in essere dalla Banca in conseguenza di un obbligo di legge.

3.2 Bonifici verso paesi non SEE (paesi terzi)

3.2.1 Informazioni richieste

Per l'esecuzione di un ordine di bonifico, il Cliente è tenuto a fornire le seguenti informazioni:

- nome del beneficiario;
- codice Unico Identificativo del beneficiario (cfr. Sezione 1.2); se il BIC non è noto, nel caso di bonifici denominati in valute SEE diverse dall'euro, devono invece essere indicati il nome completo e l'indirizzo del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario;
- Paese di destinazione (se possibile, in forma abbreviata come indicato all'Allegato 1);
- valuta (se possibile, in forma abbreviata come indicato nell'Allegato 1);
- importo;
- nome del Cliente;
- numero di conto del Cliente o IBAN.

3.2.2 Termine di esecuzione

I bonifici devono essere eseguiti il più presto possibile.



3.2.3 Diritto del Cliente al rimborso e al risarcimento dei danni

3.2.3.1 Diritto al rimborso in caso di bonifici non autorizzati

(1) In caso di bonifici non autorizzati (cfr. Sezione 1.3, paragrafo 2), la Banca non ha alcun diritto nei confronti del Cliente per il rimborso delle spese sostenute. La Banca sarà tenuta a rimborsare l'importo del bonifico al Cliente e, qualora l'importo sia stato addebitato su un conto del Cliente, a ripristinare il saldo di tale conto in modo tale che sia pari a quello che sarebbe stato in assenza dell'addebito del bonifico non autorizzato. Tale obbligo deve essere adempiuto entro e non oltre la fine del giorno lavorativo successivo al giorno in cui la Banca è stata informata, o è venuta a conoscenza in altro modo, che il bonifico non è autorizzato. Qualora la Banca abbia informato per iscritto un'autorità competente in merito a giustificati motivi per sospettare un comportamento fraudolento da parte del Cliente, la Banca è tenuta a esaminare senza ritardo il proprio obbligo ai sensi di quanto previsto dal secondo periodo del presente paragrafo e adempiere allo stesso qualora il sospetto di frode non sia confermato. Qualora il bonifico sia stato disposto da un prestatore di servizi di disposizione di ordini di pagamento, gli obblighi di cui ai periodi da 2 a 4 sono a carico della Banca.

(2) In caso di ulteriori danni derivanti da un bonifico non autorizzato, la Banca è responsabile per qualsiasi inadempimento imputabile alla propria colpa. Qualora il Cliente abbia contribuito al verificarsi di un danno mediante una condotta allo stesso imputabile, la misura in cui la Banca e il Cliente dovranno sopportare il danno sarà determinata sulla base dei principi in materia di concorso di colpa.

3.2.3.2 Responsabilità in caso di mancata, non corretta o tardiva esecuzione di bonifici

Qualora un bonifico autorizzato non sia eseguito o sia eseguito in modo non corretto, al Cliente spetta, oltre a eventuali diritti di restituzione, il diritto al risarcimento del danno in base a quanto di seguito previsto:

- la Banca risponde in caso di inadempimento alla stessa imputabile. Qualora il Cliente abbia contribuito al verificarsi di un danno mediante una condotta allo stesso imputabile, la misura in cui la Banca e il Cliente dovranno sostenere il danno sarà determinata sulla base dei principi in materia di concorso di colpa;
- la Banca non risponde per eventuali inadempimenti imputabili ad intermediari. In tali casi, la responsabilità della Banca è limitata alla *culpa in eligendo* e alle indicazioni fornite al primo istituto

intermediario (ordine inoltrato);

- la responsabilità della Banca è limitata a 12.500 euro per bonifico. Tale limitazione di responsabilità non si applica in caso di dolo o colpa grave della Banca o a particolari rischi specificamente assunti dalla Banca.

3.2.3.3 Esclusione di responsabilità e contestazioni

(1) La responsabilità della Banca ai sensi della Sezione 3.2.3.2 è esclusa nei seguenti casi:

- la Banca dimostra al Cliente che l'intero importo del bonifico è stato debitamente ricevuto dal prestatore di servizi di pagamento del beneficiario;
- il bonifico è stato eseguito in conformità al Codice Unico Identificativo non corretto del beneficiario fornito dal Cliente (cfr. Sezione 1.2). In questo caso, il Cliente ha comunque diritto a che la Banca si adoperi per quanto possibile per recuperare l'importo del bonifico. Per le attività della Banca in conformità ai periodi 2 e 3 del presente punto, la Banca addebiterà i costi indicati nel Foglio Informativo.

(2) I diritti del Cliente ai sensi delle Sezioni 3.2.3.1 - 3.2.3.2 e le contestazioni opponibili dal Cliente nei confronti della Banca in seguito alla mancata o non corretta esecuzione di bonifici o in seguito a bonifici non autorizzati sono soggetti a decadenza qualora il Cliente non ne informi la Banca entro e non oltre 13 mesi dall'addebito di un bonifico non autorizzato o eseguito in modo non corretto. Il termine decorre dal momento in cui la Banca ha informato il Cliente dell'addebito del bonifico tramite il canale informativo concordato per il conto, al più tardi entro un mese dall'addebito; in caso contrario, il termine decorre dal momento in cui il Cliente è informato. I periodi da 1 a 3 del presente paragrafo si applicano anche qualora il Cliente disponga il bonifico tramite un servizio di disposizione di ordine di pagamento.

(3) Il Cliente non potrà esercitare i propri diritti qualora i fatti costitutivi degli stessi:

- dipendano da un evento eccezionale ed imprevedibile, al di fuori del controllo della Banca e le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate nemmeno con la dovuta diligenza, ovvero
- dipendano da una condotta posta in essere dalla Banca in conseguenza di un obbligo di legge.



| Allegato 1: Lista di: paesi di destinazione e abbreviazioni delle valute | | | |
|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| Paesi di destinazione | Abbreviazione | Valuta | Abbreviazione |
| Austria | AT | euro | euro |
| Belgio | BE | euro | euro |
| Bulgaria | BG | Lev bulgaro | BGN |
| Canada | CA | Dollaro canadese | CAD |
| Croazia | HR | Kuna croata | HRK |
| Cipro | CY | euro | euro |
| Repubblica Ceca | CZ | Corona ceca | CZK |
| Danimarca | DK | Corona danese | DKK |
| Estonia | ES | euro | euro |
| Finlandia | FI | euro | euro |
| Francia | FR | euro | euro |
| Grecia | GR | euro | euro |
| Ungheria | HU | Fiorino ungherese | HUF |
| Islanda | IS | Islandic króna | ISK |
| Irlanda | IE | euro | euro |
| Italia | IT | euro | euro |
| Giappone | JP | Yen giapponese | PPY |
| Latvia | LV | euro | euro |
| Lichtenstein | LI | Franco svizzero* | CHF |
| Lithuania | LT | euro | euro |
| Lussemburgo | LU | euro | euro |
| Malta | MT | euro | euro |
| Paesi Bassi | NL | euro | euro |
| Norvegia | NO | Corona norvegese | NOK |
| Polonia | PL | Zloty polacco | PLN |
| Portogallo | PT | euro | euro |

* Il franco svizzero è la valuta avente corso legale nel Liechtenstein.



| | | | |
|---|----|-----------------|------|
| Romania | RO | Lei rumeno | RON |
| Federazione Russa | RU | Rublo russo | RUB |
| Repubblica Slovacca | SK | euro | euro |
| Slovenia | SI | euro | euro |
| Spagna | ES | euro | euro |
| Svezia | SE | Corona svedese | SEK |
| Svizzera | CH | Franco svizzero | CHF |
| Turchia | TR | Lira turca | TRY |
| Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord | UK | Lira sterlina | GBP |
| Stati Uniti | US | Dollaro USA | USD |